

ARCEA

Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura

DECRETO

Iscritto in data 12/03/2021 al n. 60

del Registro dei Decreti del Direttore dell'ARCEA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto:

Decreto a contrarre per l'affidamento del servizio di revisione esterna del Registro debitori dell'ARCEA, mediante ricognizione delle posizioni debitorie, analisi della esigibilità e supporto al recupero. Avvio indagine di mercato.

<input type="checkbox"/> NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO DI FUNZIONAMENTO ARCEA (ai sensi dell'art. 50 comma 2 del Regolamento ARCEA) L'Ufficio Affari-contabili Il Responsabile <u>[Firma]</u> Catanzaro, <u>12/03/2021</u>	NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 50 del Reg. ARCEA) L'Ufficio Affari contabili Il Responsabile _____ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO _____ Catanzaro, _____
--	---

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE
DELL'UFFICIO PROPONENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 1307 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il D.M. MIPAAF 27 marzo 2007 "Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori;
- il Decreto MIPAAF del 14 ottobre 2009, di riconoscimento dell'ARCEA quale Organismo Pagatore della Regione Calabria, per i Fondi FEAGA e FEASR di cui al Regolamento (CE) n. 1290/2005;
- la Legge Regionale n. 20 del 16 ottobre 2014, "Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio 1996, n. 9", con particolare riferimento all'art. 4 "Integrazioni alla Legge Regionale n. 24 del 2002";
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss. mm. e ii;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 19/02/2021, avente ad oggetto: "Deliberazione della Giunta Regionale numero 44 del 18 Febbraio 2021 - Nomina Commissario ARCEA";
- lo Statuto dell'ARCEA, in atto vigente;
- il Regolamento dell'ARCEA adottato con Decreto del Direttore in data 11/6/2007, n. 1/D e s.m.i.;
- il Decreto ARCEA n. 36 del 22/02/2021 che approva il bilancio di previsione dell'ARCEA 2021 – 2023;

- la DGR numero 66 del 23/02/2021, con la quale anche la Giunta Regionale approva il predetto bilancio preventivo 2021 – 2023;
- il decreto legislativo n. 50 del 2016, in materia di “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE 2014/24/UE e 2014/25/UE” e in particolare:
 - l’art. 30, comma 1, del medesimo D.lgs. in cui si stabilisce che “l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
 - l’art. 32, comma 2 del citato decreto legislativo, che dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 che consente alle stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) che amplia le soglie entro le quali è possibile ricorrere agli affidamenti diretti;
- le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione attuative del nuovo Codice degli Appalti relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

PREMESSO

- che nell’esercizio delle funzioni di organismo pagatore regionale, conformemente a quanto previsto dalla Linea direttrice n. 2 – Riconoscimento dell’organismo pagatore ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché degli articoli 1, 2, 4, 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, degli articoli 1 e 2 e dell’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, l’ARCEA è tenuta, fra l’altro, ad accertare e gestire le irregolarità con specifico riferimento alle indebite percezioni, ossia alle ipotesi in cui sia stata effettuata un’erogazione in mancanza dei presupposti necessari al momento del pagamento, istituendo un sistema per iscrivere in un registro apposito tutti i debiti prima che vengano riscossi e adottando le misure necessarie qualora vi siano ritardi nel recupero degli importi dovuti;
- che il Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce al “considerato” n. 39 che “per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell’Unione è opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dai Fondi siano reali e correttamente eseguite. E’ altresì opportuno che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione, l’accertamento e l’adeguato trattamento di eventuali irregolarità o inadempienze commesse dai beneficiari [...]”;

- gli articoli 54, 55, 56 e 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 907/2014 obbligano gli Stati membri ad adottare le misure necessarie al fine di: a) prevenire e perseguire ogni pagamento indebito dovuto a irregolarità o negligenze; b) registrare gli importi corrispondenti nella contabilità e comunicarli nei conti annuali di cui all'articolo 29, lettere f) e g), del regolamento (UE) n. 908/2014; c) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze;
- che l'ARCEA è dotata di un Registro debitori implementato nel SIAN nel quale vengono annotati tutti i debiti e relativi recuperi, oltre interessi, discendenti da erogazioni relative al FEAGA e al FEASR;
- che nel corso del periodo di operatività dell'ARCEA, le posizioni debitorie iscritte in tale registro sono gradualmente aumentate, comprendendo anche i debiti diversi dalle irregolarità, e si sono stratificate richiedendo un'attività suppletiva di ricognizione, verifica e analisi ai fini di garantire la effettiva tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- che, in base a quanto prescritto dalla normativa unionale, l'organismo pagatore deve, peraltro, procedere al recupero entro il termine di 4 anni in via amministrativa oppure 8 anni in via giurisdizionale, per i crediti provenienti da irregolarità, anche fraudolenta, ovvero per i crediti derivanti da errori amministrativi entro lo stesso esercizio finanziario, incorrendo diversamente in una rettifica finanziaria a carico dello Stato membro per tutto o parte dell'importo da recuperare;
- che i Servizi della Commissione Europea delle indagini audit di recente effettuate sull'Organismo Pagatore hanno evidenziato la necessità di migliorare il sistema di gestione e controllo del debito e l'efficacia e tempestività delle attività di recupero;

CONSIDERATO

- che l'ARCEA intende dare riscontro ai rilievi della Commissione, anche ai fini del mantenimento del riconoscimento, elevando lo standard del processo di gestione dei debiti e dei recuperi, in conformità alla normativa di riferimento, effettuando una approfondita attività di revisione delle posizioni debitorie iscritte che, per numerosità e complessità, richiede necessariamente il ricorso ad un supporto qualificato esterno all'Ente da individuarsi mediante procedura ad evidenza pubblica;
- che il fine che si intende, pertanto, proseguire con il presente affidamento è volto a:
 - effettuare una ricognizione delle migliaia di posizioni debitorie iscritte nel registro mediante la metodologia della revisione esterna;
 - analizzare l'esigibilità delle singole poste debitorie, applicando i criteri previsti dal codice civile e dalla normativa unionale, al fine di individuare i casi di irrecuperabilità o per i quali non sussiste l'obbligo di recupero, tenuto conto dell'importo minimo previsto;
 - di prestare supporto alle attività di recupero, fornendo indicazioni per ogni singolo caso sugli strumenti più idonei tra quelli a disposizione dall'Amministrazione (compensazione, iscrizione a ruolo, ingiunzione fiscale di pagamento, ecc.);
- che si rende, conseguentemente, necessario effettuare un'indagine esplorativa di mercato che consenta di addivenire alla conoscenza degli operatori economici interessati e alla quantificazione del valore a base d'asta del servizio, tenuto conto delle peculiarità dello stesso, per il quale non è possibile rifarsi a tariffe professionali o prezzari, e per cui sussiste

da parte dell'Agenzia particolare urgenza nello svolgimento delle relative attività, al fine di dare riscontro ai rilievi mossi dalla Commissione europea;

RITENUTO

- pertanto, di dover demandare agli uffici dell'Ente l'avvio della predetta indagine di mercato, mediante approvazione e pubblicazione di apposito avviso pubblico;
- di poter procedere con successivo atto all'impegno di spesa a carico del bilancio 2021 dell'Agenzia e all'assegnazione al presente affidamento di un Codice Identificativo di Gara (CIG) da parte dell'ANAC;

tutto quanto sopra premesso e considerato

DECRETA

1. Di demandare agli uffici dell'Ente l'avvio di una indagine esplorativa di mercato per l'*Affidamento del servizio di revisione esterna del Registro debitori dell'ARCEA, mediante ricognizione delle posizioni debitorie, analisi dell'esigibilità e supporto al recupero*, al fine di individuare gli operatori economici interessati e procedere alla quantificazione del valore a base d'asta del servizio, tenuto conto delle peculiarità dello stesso, per il quale non è possibile rifarsi a tariffe professionali o prezzari.
2. Di procedere, all'esito della predetta indagine e con successivo atto, all'impegno di spesa sui pertinenti capitoli del bilancio 2021 dell'Agenzia;
3. Di assegnare in sede di affidamento del predetto servizio il Codice Identificativo di Gara (CIG) da parte dell'ANAC.
4. Di pubblicare il presente atto sull'Albo pretorio online dell'ARCEA e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.



Il Commissario Straordinario

Ing. Salvatore Siviglia